

Sentenza Cass. 3 settembre 2007 n. 18528

Titolo di credito. Assegno in bianco con riempimento che espone il nome di un terzo.

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore del titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 gennaio-24 febbraio 2003 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva l'appello di M. F. avverso la decisione del Tribunale di Padova del 14 ottobre 1998-8 gennaio 1999, e revocava il decreto ingiuntivo di lire 100.000.000 emesso su richiesta di C. S.. Rilevava la Corte territoriale che dal procedimento penale celebratosi a carico del M. F. (al quale la C. S. era rimasta estranea, e che era pertanto liberamente valutabile dal giudice civile) si desumeva che l'obbligazione di pagamento della soma, portata da un assegno bancario tratto dallo stesso M. F., era stata estinta da quest'ultimo. L'assegno di lire 100.000.000 era stato quindi il legittimamente protestato, poiché la C. S. non aveva più titolo per agire contro il M. F.. 11 giuramento suppletorio deferito a quest'ultimo dalla Corte territoriale era pienamente ammissibile poiché esso non verteva su fatti illeciti e vi era una semipiena probatio. Ricordavano ancora i giudici di appello che, secondo le regole generali, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta sempre alla parte creditrice fornire la prova della esistenza del credito, al debitore invece l'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti estintivi. Nel caso di specie, sottolineava la Corte territoriale, il capitolato del giuramento sottoposto al M. F. era assolutamente in linea con quanto oggetto di disputa tra le parti, avendo - da un lato - riproposto il tema della consegna a G. S. di due assegni, dell'importo di lire 50 milioni e 100 milioni di lire e - dall'altro - l'avvenuto pagamento avvenuto in più riprese e fino al completo saldo, delle somme portate nei due assegni, mediante versamenti effettuati da Fabio e Maurizio M. F. (quest'ultimo nel frattempo deceduto) entro il mese di febbraio 1993. Avverso tale decisione gli eredi di C. S. (G. e L.) hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Resiste il M. F. con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i due ricorrenti, G. e L. S. (eredi di C. S.) deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1993 e seguenti del codice civile, 25 della legge sugli assegni e 2736 codice civile, avendo la Corte territoriale ritenuto opponibili al terzo possessore del titolo (C. S.) i fatti, oggetto del giuramento, riferiti ad altri soggetti e non fondati sul contesto letterale, né dipendenti da difetto di capacità o di rappresentanza, vale a dire che il M. F. avrebbe rilasciato i due assegni, rispettivamente di cento e cinquanta milioni, a favore di C. S. Giorgio, senza tuttavia indicare il nome del beneficiario, così formando dei titoli al portatore e che lo stesso M. F. avrebbe quindi restituito allo C. S. importi pari al valore dei due assegni mediante successivi versamenti. Il motivo è meritevole di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 2 settembre 1997 n. 8392, 2561 del 1982) l'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore, esso può essere convertito dal possessore in titolo all'ordine o riempiendolo con il proprio nome e trasferendolo mediante girata, ovvero riempiendolo con il nome di un terzo e consegnandogli il titolo. In quest'ultima ipotesi, la persona formalmente indicata come

prenditore non assume in realtà tale figura giuridica, che spetta solo a colui che ha concluso il contratto di emissione ed ha ricevuto l'assegno rilasciato in bianco o al portatore, ma rimane terzo rispetto al rapporto di emissione, con la conseguenza che non possono essergli opposte le eccezioni personali di cui all'art.25 della legge sugli assegni. Pertanto, nel caso di specie, considerato che l'assegno rilasciato con il nome del prenditore in bianco è stato riempito con il nome della C. S. Clara, le circostanze relative al successivo pagamento dell'assegno non dovrebbero assumere alcuna rilevanza. Il giudice di rinvio valuterà, tuttavia, ogni circostanza relativa alla consegna dell'assegno da parte di G. S., tenendo conto del fatto che, a seguito della morte di C. S., hanno proseguito il giudizio, in qualità di eredi della stessa, G. e L. S.. L'accoglimento del primo motivo comporta, di necessità, l'assorbimento degli altri tre motivi di ricorso con i quali si deduce che il giuramento è stato deferito su circostanze non decisive, nonostante la mancanza di una semiplena probatio, su circostanze non specificamente indicate, su fatti parzialmente non propri del giurante e su oggetto non comune ad entrambe le parti. Conclusivamente deve essere accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2007

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE